

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1661-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1971

(V. Stampato n. 2688)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 7 aprile 1971

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1969**

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, con decisione 25 luglio 1971, ha dichiarato « regolare, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1969 e i conti ad esso allegati », ad esclusione dei tre capitoli di spesa (2 del bilancio del Tesoro e 1 delle Finanze) per eccedenze (formali o necessarie) sui capitoli stessi. Esamineremo in seguito, trattando di altri rilievi o suggerimenti della Corte dei conti, le cause di tali eccedenze e della sanatoria disposta con apposito articolo del disegno di legge in esame.

RENDICONTO GENERALE

È noto come, mentre il bilancio di previsione prepara l'avvenire della gestione finanziaria, il rendiconto generale riassume il passato di una gestione finanziaria conclusa. La struttura e il contenuto del rendiconto variano con il variare dell'ordinamento contabile. Soprattutto il rendiconto si deve adattare al sistema generale del bilancio seguito in un dato Paese. Così, mentre nei sistemi a bilancio di cassa il rendiconto espone e riassume il movimento degli incassi e dei pagamenti realmente verificatisi durante l'esercizio, indipendentemente dalla loro causa od origine giuridica, nel sistema del bilancio di competenza il rendiconto deve precisare i risultati dell'entrata e della spesa, in relazione alla competenza dell'esercizio, e conseguentemente in modo distinto le operazioni che si sono effettuate in conto residui di esercizi precedenti. Oltrechè la gestione del bilancio (sia dell'esercizio considerato che degli esercizi precedenti) il rendiconto può estendersi e comprendere anche i risultati della gestione del patrimonio, indicando anche le variazioni che sulla consistenza del patrimonio stesso dello Stato hanno determinato sia le operazioni in conto bilancio, sia quelle operazioni che, indipendentemente dalla gestione del bilancio si sono compiute nel corso dell'esercizio.

Ora, è noto che il rendiconto predisposto dalla legge di contabilità generale dello Sta-

to italiano dà un quadro veramente completo di tutti gli aspetti della vita economica dello Stato, collegando direttamente il conto della gestione del bilancio al conto della gestione del patrimonio dello Stato. Per questo il nostro rendiconto è distinto in due parti fondamentali: la prima riguarda la gestione del bilancio, la seconda riguarda il conto del patrimonio. Di queste due parti, però, solo quella riguardante la gestione del bilancio è sottoposta ad una vera e propria procedura costituzionale e soggetta al controllo della Corte dei conti (articolo 100 della Costituzione) nonché alla discussione ed approvazione da parte delle Camere con le stesse modalità del bilancio di previsione (articolo 81, primo comma, della Costituzione); il conto del patrimonio, invece, è presentato al Parlamento in allegato alla gestione del bilancio ed ha funzione puramente informativa e carattere documentativo, in considerazione della valutazione tecnica relativa alla consistenza degli elementi patrimoniali che costituiscono la azienda statale. Si tratta, a mio modesto avviso, di una carenza, in quanto il controllo parlamentare dovrebbe estendersi con eguali procedure e quindi con eguale responsabilità su tutta l'azione amministrativa, che non si limita alla parte finanziaria di bilancio ma necessariamente si dovrebbe estendere a tutti i beni di proprietà e comunque amministrati dallo Stato. Tanto più che la giurisdizione contabile è esercitata dalla Corte dei conti sul conto di chiunque gestisca non solo pubblico denaro, ma anche beni patrimoniali pubblici. È noto infatti che i risultati dei bilanci delle entrate pubbliche in genere possono esaminarsi sotto due aspetti fondamentali diversi:

- 1) l'aspetto finanziario o formale;
- 2) l'aspetto economico o sostanziale.

Il primo si desume dal rapporto tra la somma di tutte le entrate (correnti o in conto capitale) mentre il secondo si desume dal rapporto tra le sole operazioni effettive.

Mentre, quindi, il risultato finanziario indica e spiega le risultanze delle operazioni del Tesoro e quindi delle variazioni del fondo di cassa del Tesoro, il risultato econo-

mico del bilancio spiega le conseguenze di ogni gestione finanziaria sul patrimonio dello Stato, cioè sull'aumento o diminuzione della ricchezza dello Stato.

Sono due risultati che difficilmente coincidono o si verificano nello stesso tempo, per cui il pareggio, l'avanzo o il disavanzo di un bilancio acquistano concreto, o forse più concreto significato se si esaminano allo stesso tempo e il conto della gestione e il conto del patrimonio.

ESIGENZA DI CONTROLLO

È universalmente riconosciuto che un ordinato sistema di controllo a disciplina della pubblica gestione è strettamente connesso alla natura dello stato di diritto. Anzi « la evoluzione dello stato di diritto coincide storicamente con l'affermazione della pubblica finanza, basata prevalentemente, se non esclusivamente, su un sistema tributario » (Salvatore Buscema): per cui, lo Stato è vincolato a tutte le situazioni o le qualifiche che comunque si riferiscono allo Stato: appartenenza allo Stato, attività in nome e per conto dello Stato, autorità dello Stato ... sono sempre situazioni e qualifiche derivanti da norme giuridiche (Balladore Pallieri).

Lo Stato, dunque, deve dare garanzie per la destinazione ai fini pubblici dei mezzi prelevati coattivamente dalle economie private e tale dovere si realizza mediante un sistema organico di controllo che garantisca da un lato il raggiungimento dei fini del legislatore e dall'altro canto renda possibile ed efficace l'intervento politico del Parlamento. È noto che nel nostro ordinamento giuridico sono previsti cinque strumenti per l'attuazione di tale garanzia:

1) l'autorizzazione parlamentare sia ad erogare qualsiasi spesa che a gestire il bilancio;

2) il controllo obiettivo della Corte dei conti sugli atti di gestione del bilancio « istituzionalmente propedeutico » al controllo parlamentare;

3) l'approvazione parlamentare dei risultati della gestione, cioè del rendiconto generale;

4) l'eventuale giurisdizione (cioè la giurisdizione contabile) circa la responsabilità amministrativa dei vari dipendenti per danni arrecati agli enti di appartenenza;

5) il giudizio necessario sul conto di chiunque gestisca pubblico denaro o altri beni pubblici.

A noi qui interessano particolarmente il controllo del Parlamento e quello propedeutico della Corte dei conti.

Come è noto, il Parlamento ha per costituzione la funzione di controllo finanziario ed è necessario completamento del diritto al bilancio: infatti, tutte le lotte politiche che hanno portato il Parlamento alla deliberazione annuale del bilancio sarebbero in gran parte vanificate se al Parlamento stesso non venissero sottoposti i risultati effettivi della gestione.

In seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Parlamento, il Governo diventa responsabile verso il Parlamento:

1) circa il perseguimento dell'indirizzo politico inizialmente approvato con l'approvazione del bilancio di previsione;

2) circa il perseguimento dei fini fissati dalla vigente legislazione;

3) circa le eventuali violazioni di quanto statuito nel bilancio.

Il Governo è quindi anzitutto l'organo istituzionalmente responsabile dell'indirizzo politico, anche se accanto alla responsabilità politica (che si esaurisce nei rapporti tra Governo e Parlamento) vi sono altri tipi di responsabilità (penale, articolo 96 della Costituzione; amministrativa per danni recati al Patrimonio dello Stato, eccetera) a cui possono essere chiamati i Ministri e lo stesso Presidente del Consiglio. Ma soprattutto è la responsabilità politica del Governo quella che il Parlamento deve esaminare come elemento determinante del suo giudizio sulla gestione del bilancio,

La funzione « politica » o di « governo » — secondo una prevalente dottrina italiana — si aggiunge alle tre funzioni tradizionali e cioè la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale e come dice il Virga (Diritto costituzionale - Palermo 1959) « accanto e al

di sopra delle tre funzioni tradizionali, ne esiste una quarta, quella di governo, intesa a determinare le direttive politiche a cui si informa tutta l'azione statale. Essenziale per un sistema democratico di governo è che la funzione di governo sia distribuita da un complesso di organi costituzionali; se essa fosse concretata in un solo organo costituzionale, non si avrebbe più un vero e proprio sistema di governo, sibbene una dittatura ».

Ora per queste responsabilità del Governo è il Parlamento che con il suo voto può approvarne la gestione durante un esercizio, determinarne le dimissioni o concedere la fiducia su un rendiconto, su un bilancio o su un bilancio pluriennale.

Controllo della Corte dei conti. — Come già detto, il controllo successivo della Corte dei conti, tenuta poi a riferire direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito è « propeudeutico » a quello parlamentare: la Corte cioè è l'organo tecnico-giuridico ausiliare voluto dalla stessa Costituzione rispetto al Parlamento. E proprio per l'alta posizione, qualificazione e indipendenza di un organo costituzionale come la Corte dei conti diventa una delle maggiori garanzie obiettive in quanto la « sua finalità istituzionale è di garantire nell'ordinamento giuridico e per spontanea reazione dell'ordinamento stesso, la legittimità degli atti del Governo e la rispondenza, in particolare, degli atti di gestione del bilancio e dello Stato alle leggi ed ai regolamenti ».

Questa è nella sua linea storica la prima funzione della Corte dei conti, organo di controllo esterno ed autonomo, da vari autori ritenuto, e forse non senza fondamento, anche organo di collaborazione nella sua prerogativa di controllo sull'azione dell'Esecutivo (F. Carbone: *Le guarentigie dell'Esecutivo in « Studi sulla Costituzione »*).

Quindi, sotto l'aspetto costituzionale, il controllo della Corte dei conti assume due aspetti:

1) un aspetto di propedeuticità rispetto al controllo parlamentare sulla spesa pubblica col fine specifico di un potenziamento delle attribuzioni di controllo delle Camere;

2) un aspetto di strumentalità rispetto alla giurisdizione per l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati allo Stato o ad altri Enti pubblici.

Esame del rendiconto. — Premesso quanto sopra credo che, in sintesi, i principali doveri del relatore di un rendiconto (allo scopo di fornire all'Assemblea temi di discussione e motivi di approvazione o di dissenso) possono essere i seguenti:

1) un esame dei rilievi e dei suggerimenti contenuti nella relazione della Corte dei conti;

2) l'esame dell'andamento dei risultati della gestione rispetto agli stati di previsione relativi e la conformità del suo svolgimento sulla base della legge di bilancio;

3) un esame dei residui attivi e passivi;

4) un esame dell'andamento e della corrispondenza dei risultati di bilancio rispetto alle linee della programmazione pluriennale;

5) un esame della corrispondenza o meno degli attuali strumenti (il bilancio di competenza e l'elenco dei residui) alla finalità politica finanziaria dello Stato e del Paese.

In merito ai rilievi fatti dalla Corte dei conti assumono particolare evidenza (anche se altri hanno portata maggiore) quelli relativi ai seguenti tre capitoli per i quali, rispetto alle previsioni, si sono verificate eccedenze nella spesa:

a) Ministero del tesoro - Cap. 3241 « Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 »: lire 3.366.353.502;

b) Ministero del tesoro - Cap. 3242 « Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »: lire 680.725.420;

c) Ministero delle finanze - Cap. 1831 « Vincite al lotto »: lire 16.137.665.000.

Indubbiamente ha avuto ragione la Corte dei conti ad escludere tali postazioni di bi-

lancio dall'approvazione della Corte stessa, ma per i capitoli 3241 e 3242 del Ministero del tesoro si tratta di eccedenze puramente formali corrispondendo alle maggiori quote di entrate eccezionali devolute alla Regione sarda e alla Regione siciliana in seguito a maggiori accertamenti verificatisi nelle entrate stesse. Si sa che le predette Regioni acquisiscono direttamente nei rispettivi territori le quote di entrate spettanti su molti cespiti erariali in forza di vigenti norme che regolano i rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni suddette. Le somme indicate come eccedenze di versamento in effetti erano già in possesso delle Regioni interessate e le emissioni degli ordinativi a regolamento formale hanno inteso solo evitare ulteriori formazioni di residui passivi impropri o addirittura formali.

Per quanto concerne l'eccedenza del Capitolo 1831 del Ministero delle finanze riguardante « Vincite al Lotto », essendo dovuta all'eccezionale ammontare delle vincite verificatesi a seguito dell'uscita di numeri ritardatari, la giustificazione si trova nell'articolo 41, comma primo della legge di contabilità generale dello Stato che autorizza in tali casi il Governo a promuovere un decreto del Presidente della Repubblica per il pagamento di eventuali maggiori spese rispetto agli stanziamenti di bilancio. Ora con apposito articolo (articolo 11) inserito nel disegno di legge di che trattasi viene disposta sanatoria delle eccedenze suindicate. Vi sono però vari altri rilievi o suggerimenti certamente di maggiore interesse e di maggiore portata fatti dalla Corte dei conti con costante riferimento all'obiettivo di servire alle esigenze proprie della funzione parlamentare e cioè di offrire elementi suscettibili di concreta utilizzazione tanto nell'attività di controllo quanto in quella legislativa interessante i complessi settori della amministrazione e della finanza pubblica.

In relazione a ciò i principali rilievi o suggerimenti sono i seguenti:

1. — *Coordinamento della finanza pubblica.*

La Corte dei conti nella sua relazione sul rendiconto del 1969 ritorna con insistenza

su questa esigenza sempre più urgente mano a mano che la pubblica finanza, e cioè lo Stato, il parastato, le Regioni, gli enti previdenziali e le stesse aziende a partecipazione statale vanno aumentando la loro attività e l'entità dei loro bilanci.

Basta pensare:

a) che la spesa dello Stato rappresenta oramai solo i sei decimi circa della spesa complessiva pubblica, che quattro decimi del reddito nazionale sono trasferiti alle decisioni dei pubblici poteri, per avvertire come l'intera finanza pubblica abbia assunto un carattere « spiccatamente policentrico » e come il bilancio statale non possa essere interpretato e discusso che in una visione globale e della finanza pubblica e dell'economia nazionale. È da queste considerazioni che discende l'esigenza di un coordinamento della pubblica finanza, specie dopo la costituzione dell'Ente regione, dal reperimento dei mezzi di finanziamento alla loro erogazione nei confronti di tutte quelle gestioni e di tutti quegli « enti » la cui autonomia — nel suo limitato fondamento tecnico organizzativo — non può in alcun modo attenuare la strumentalità rispetto allo Stato-Ente e all'azione da questo svolta per realizzare le finalità stabilite dalla legge.

2. — *Classificazione funzionale della spesa.*

Si rendono necessari due provvedimenti:

a) per completare la classificazione funzionale ed economica con una classificazione temporale allo scopo di evidenziare per le spese poliennali, oramai sempre più rilevanti, la corrispondenza tra spesa e mezzi di copertura evitando elusioni all'articolo 81 della Costituzione.

È noto che gli oneri ad incidenza poliennale predetti sono costituiti da spese ripartite (cioè da oneri relativi a piani di sviluppo poliennali la cui realizzazione è distribuita in un arco di più esercizi per ciascuno dei quali la legge di autorizzazione fissa l'ammontare da iscrivere in bilancio) e da annualità per limiti di impegno (che rappresentano contributi in annualità per un de-

terminato numero di anni in relazione ad opere ed interventi eseguiti in un'unica soluzione).

Ora, tali oneri ammontano a complessive lire 3.991 miliardi per il solo 1971 ed a lire 28.399 miliardi per il periodo dal 1971 in poi;

b) un secondo provvedimento si rende necessario per dettare criteri di aggregazione delle direttive delle diverse voci del bilancio in modo da assicurare giuridicamente la loro uniformità e quindi comparabilità nei diversi bilanci che si susseguono nel tempo.

3. — *Necessità di ripristinare la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ai fini di una esatta applicazione dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.*

È noto come nella classificazione delle spese correnti possano esistere, ed effettivamente esistono, spese che hanno natura di spese in conto capitale per le quali le leggi di bilancio concedono apposite deroghe per il mantenimento in conto residui fino a cinque anni.

4. — *Capitoli di spesa.*

È noto come il capitolo sia la più semplice espressione di un servizio completo e indipendente soggetto all'approvazione del Parlamento (Thiers) e come la divisione del bilancio in capitoli si debba fare con criteri razionali tenendo anche conto del modo di erogazione delle singole spese. Il contenuto di ogni capitolo non può essere eccessivamente vasto e, soprattutto, dovrebbe riguardare un solo oggetto. Purtroppo, sono frequenti i capitoli con oggetti molteplici, talvolta neanche correlati da analogia di materia: il fatto ha non solo conseguenze ai fini di un esatto controllo circa la spesa impegnata per materie e oggetto, ma anche ai fini di una omogeneità delle varie voci del bilancio.

Bisogna anche dire che molta parte di responsabilità ricade sul Parlamento che trop-

pe volte approva provvedimenti di spesa — sia pure in gran parte proposti dal Governo — con imputazione a capitoli aventi diverso oggetto: più ortodosso sarebbe in tali casi istituire nuovi capitoli e reperire la copertura con riduzioni dei capitoli in atto.

5. — *Variazioni al bilancio.*

Già in altre relazioni ho trattato tale problema dimostrando come sia dovere del Governo presentare tempestivamente le eventuali note di variazione, ma sia anche dovere del Parlamento provvedere alla più sollecita approvazione. Si tratta di adempimenti correlativi a scadenze costituzionali (la presentazione e la parificazione del rendiconto) che debbono avere la precedenza su tutta la produzione legislativa. Purtroppo nel 1969 — sia pure davanti a situazioni eccezionali — una nota di variazione presentata — è vero — a fine esercizio è stata approvata dai due rami del Parlamento solo a fine giugno 1970 diventando la legge 4 luglio 1970, n. 458, ed entrando in vigore dopo l'inizio della seconda metà dell'esercizio 1970, con gravi inconvenienti di notevole portata giuridica e pratica.

6. — *Applicazione degli articoli 40, 41 e 42 della legge di contabilità generale dello Stato.*

La Corte dei conti rileva inconvenienti, specie ritardi, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 40 e 42 da parte del Ministero del tesoro, ma soprattutto per la applicazione dell'articolo 41 per cui le disponibilità non sono limitate o quantificate in un apposito fondo di riserva. Rileva la Corte come tale elasticità (certamente utile e pratica) produca conseguenze circa l'esattezza delle risultanze complessive dei dati previsionali con « particolare riguardo all'avanzo o al disavanzo inizialmente esposto ».

Ricorda allo scopo la Corte dei conti che le somme relative a tale disciplina sono di una certa entità e cita al riguardo la somma di lire 100 miliardi circa per la restituzio-

ne di tributi indebitamente percepiti ed altre somme notevoli per la voce relativa a stipendi e ad altri assegni fissi.

Il problema — anche se una rigidità eccessiva di bilancio non può nuocere alla sua funzionalità — può tuttavia essere forse risolto con un terzo apposito fondo di riserva.

7. — *Oneri latenti.*

Sono oneri derivanti alla finanza statale da obblighi già contratti o comunque da situazioni che lo Stato è destinato a dover fronteggiare finanziariamente e che non trovano corrispondenti stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Si tratta di voci le più disparate che vanno da *deficit* degli Enti territoriali e istituzionali, agli Enti previdenziali ed assistenziali, alla gestione di ammasso, alle sovvenzioni alle Società marittime, al debito di lire 234 miliardi già maturato nei confronti della Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1967 per il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, del debito verso la Regione siciliana per contributo di solidarietà nazionale, eccetera.

8. — *Copertura di nuove o maggiori spese.*

È nota a tutti i colleghi l'interpretazione che sia la Corte costituzionale sia la Corte dei conti danno all'articolo 81 « cardine costituzionale dell'intero ordinamento finanziario contabile »; ma sia pur brevemente è opportuno richiamare due sentenze della Corte costituzionale:

a) la Sentenza n. 135 del 1968 per la quale il rinvio alla iscrizione in bilancio di capitoli da destinare alla spesa deliberata non costituisce copertura valida ai fini dell'articolo 81;

b) la Sentenza n. 158 del 1969 che precisa, da un lato, che « solo mezzi preesistenti » e quindi non entrate incerte ed eventuali (ad esempio economie di bilancio o maggiori entrate previste a fine esercizio)

possano considerarsi mezzi idonei di copertura e dall'altro lato ritiene che gli elenchi dei provvedimenti di spesa da fronteggiare con gli accantonamenti « dei fondi globali » non abbiano carattere tassativo e che detti fondi possano pertanto essere utilizzati anche per provvedimenti non compresi in detti elenchi.

Certo il problema dei « fondi globali » è problema molto discusso e discutibile in quanto può facilmente eludere il principio costituzionale di una necessaria copertura per ogni provvedimento, specie quando tutto o parte del fondo stesso è coperto col « disavanzo » del bilancio di previsione. Solo un principio più vasto, quello sanzionato dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 1 del 1966 (e successivamente confermata da altre sentenze della stessa Corte costituzionale) può risolvere in certo qual modo il problema.

Dice infatti la Corte costituzionale che « l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa degli esercizi futuri. È evidente che l'obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso, mentre una puntualità altrettanto rigorosa per la natura stessa delle cose non è richiesta dalla *ratio* della norma per gli esercizi futuri. Rispetto a questi — prosegue la Sentenza — la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso che, nella predisposizione del bilancio, le spese possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei capitoli degli stati di previsione della spesa, salvi sempre l'approvazione ed il giudizio politico del Parlamento, quante volte l'esigenza dell'equilibrio finanziario e dello sviluppo economico-sociale consiglino una diversa impostazione globale del bilancio e la configurazione di un diverso equilibrio. Occorre cioè che la spesa futura non risulti in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del Paese, e dimostri in prospettiva

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un equilibrio finanziario, monetario ed economico del bilancio dello Stato ».

Certo una migliore e maggiore regolamentazione — anche con limiti quantitativi riferiti eventualmente al totale delle entrate correnti — sarebbe auspicabile per una più efficace applicazione dell'articolo 81 della Costituzione e per consentire al Governo uno strumento di realizzazione del proprio programma condotto fin dall'inizio dell'esercizio al bilancio.

RISULTATI DI GESTIONE E BILANCIO DI PREVISIONE

Per seguire l'andamento del bilancio dello Stato nel 1969 e quindi le variazioni intervenute durante l'esercizio, i risultati relativi e l'andamento della gestione dei residui, credo opportuno porre a confronto:

a) le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa:

entrata, lire 9.718.849.618.000; spesa, lire 11.418.148.789.896, con un disavanzo finanziario, quindi, di lire 1.699.298.171.896.

b) le variazioni in aumento arretrate all'entrata e alla spesa (con provvedimenti di legge, con note di variazione approvate dal Parlamento), per cui si ha una previsione definitiva per il 1969, di:

entrata, lire 12.414.756.008.328; spesa, lire 14.201.935.897, con un disavanzo finanzia-

rio di lire 1.807.144.927.569, che presenta perciò un peggioramento rispetto a quello iniziale di lire 108 miliardi circa. Risulta un aumento delle previsioni finali su quelle iniziali pari all'1,30 per cento per le entrate tributarie, al 28 per cento per le entrate complessive (dovute soprattutto ad accensioni di prestiti), al 16 per cento per le spese correnti (1968 = +10,80 per cento); al 77 per cento per le spese in conto capitale e pari al 24,50 per cento (1968 = +17,50 per cento) per le uscite complessive. Il disavanzo finanziario è aumentato quindi del 6,60 per cento contro un aumento del 18 per cento nel 1968 (vedi allegato H);

c) di contro a tale previsione si sono avute le seguenti risultanze di accertamenti delle entrate e di impegno delle spese:

entrate accertate, lire 12.563.386.168.695;
spese impegnate, lire 13.932.699.993.962,
con un disavanzo finanziario di lire 1.369 miliardi 313.825.267. Cioè, primo, le entrate accertate hanno avuto un aumento dell'1,20 per cento rispetto alla previsione finale; secondo, le uscite impegnate hanno avuto una diminuzione del 2,10 per cento rispetto alla previsione finale; terzo, il disavanzo finanziario ha avuto una diminuzione del 24 per cento rispetto alla previsione finale;

d) diversi e anzi equilibrati sono stati poi gli incassi e i pagamenti in conto competenza e in conto residui:

Incassi:

In conto competenza per	L.	11.676.054.597.786
In conto residui per	»	1.064.435.410.745
		12.740.490.008.531
Con un totale di	L.	12.740.490.008.531

Pagamenti:

In conto competenza per	L.	10.717.272.242.307
In conto residui per	»	1.974.332.825.367
		12.691.605.067.674
Con un totale di	»	12.691.605.067.674

Pertanto le operazioni di cassa hanno comportato una eccedenza degli incassi sui pagamenti di (v. allegati F e G) L. 48.884.940.857

Notevole è stata quindi la differenza di andamento tra bilancio di competenza e bilancio di cassa: infatti il disavanzo finanziario previsto in lire 1.807 miliardi si è tramutato in un avanzo di cassa di lire 49 miliardi di circa.

Come si rileva dal Libro Bianco, i risultati di cassa mostrano che i pagamenti nel loro complesso, cioè sia sulla competenza, sia sui residui, tendono a porsi a livelli inferiori a quelli considerati nei bilanci di competenza.

I pagamenti per spesa finali sono, infatti, inferiori agli impegni di competenza del 5 per cento circa nel 1965 e 1966 e del 10 per cento circa negli esercizi 1967-68-69. Più in particolare per le spese correnti si hanno erogazioni inferiori intorno al 5 per cento rispetto agli impegni, mentre risulta più variabile lo scarto per le spese in conto capitale.

In miliardi di lire i pagamenti correnti risultano pari (fra parentesi si indicano gli impegni di competenza dell'esercizio riportati nella tabella allegato C) a: 6.262 miliardi (contro 6.354) nel 1965; 6.815 (contro 7.032) nel 1966; 7.041 (contro 7.377) nel 1967; 8.122 (contro 8.488) nel 1968; ed infine 9.469 miliardi (contro 10.088) nel 1969. Quelli in conto capitale risultano pari (fra parentesi si indicano, anche per tali pagamenti, gli impegni di competenza dell'esercizio) a: 1.527 miliardi (contro 1.863) nel 1965; 1.850 (contro 2.021) nel 1966; 1.920 (contro 2.537) nel 1967; 2.564 (contro 3.228) nel 1968 ed infine 2.581 miliardi (contro 3.179) nel 1969.

Quanto agli incassi per entrate finali, questi mediamente hanno teso ad avvicinarsi agli accertamenti di competenza: li hanno superati, sia pure di poco, nel 1966 e nel 1969

(rispettivamente 0,6 e 1,5 per cento in più); sono stati inferiori negli altri rami, sempre di poco, ove si escluda il 1965 (—4,8 per cento in tale anno, ma —1 e —1,6 per cento nel 1967 e nel 1968).

In relazione a tali andamenti si è potuto limitare, rispetto alla competenza, il ricorso al mercato monetario e finanziario per la copertura del saldo netto da finanziare. Il fabbisogno « potenziale » dello Stato ha così registrato un netto ridimensionamento. Più precisamente esso scende, fra la competenza e la cassa, da 1.212 a 1.119 miliardi nel 1965, da 1.153 a 721 miliardi nel 1966, da 1.352 a 484 miliardi nel 1967, da 2.072 a 1.197 miliardi nel 1968 ed infine da 2.890 a 1.521 miliardi nel 1969. In termini relativi il saldo netto da finanziare in base alle operazioni di cassa si pone come pari, rispetto a quello di competenza, al 92 per cento nel 1965; al 62 per cento nel 1966; al 36 per cento nel 1967; al 58 per cento nel 1968 ed al 53 per cento nel 1969.

Si vede qui l'esigenza di modifiche alla struttura del nostro bilancio, alla stessa organizzazione burocratica in relazione alle sempre nuove e più vaste funzioni di intervento anche economico dello Stato, come si vede qui una giusta manovra del Tesoro al fine di evitare squilibri finanziari e monetari capaci di determinare moti inflazionistici.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

La dissociazione propria del bilancio di competenza tra decisioni in termini di competenza e realizzazioni in termini di cassa si riflette sul volume dei residui specie passivi:

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1969	L.	887.331.570.909
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	898.074.998.026
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	1.785.406.568.935
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969 . . . L.	3.215.427.751.655
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . »	3.754.677.287.814

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1969 . . . L.	6.970.105.039.469
---	-------------------

Credo opportuno ricordare quanto si afferma nel Libro Bianco sui residui del bilancio dello Stato: « I residui passivi non rappresentano le effettive disponibilità monetarie che le Amministrazioni tengono inutilizzate presso le Tesorerie o presso le proprie Casse, ma rappresentano invece solo stanziamenti, vale a dire autorizzazioni che verranno in prosieguo di tempo erogate ». E aggiungeva: « Pertanto, intesa l'espressione residui passivi in senso stretto (cioè di effettiva esposizione debitoria del Tesoro nei confronti di terzi), appare innanzitutto che la loro consistenza è molto meno rilevante da quanto non si possa trarre dai primi risultati registrati in bilancio ».

A tal fine, i residui passivi vanno distinti in residui di stanziamento, in partite comportanti mere regolazioni contabili a carattere compensativo con le entrate, a somme riflettenti resti già definiti sotto il profilo della cassa e da regolare solo nelle scritture quali i pagamenti effettuati dalle poste con fondi del tesoro e ancora da registrare a discarico del bilancio dello Stato.

A proposito dei residui di stanziamento o impropri va rilevato che si tratta di residui a fronte dei quali non esiste alcun obbligo dello Stato verso terzi ed il loro aumento negli ultimi anni è dovuto soprattutto all'adozione, in misura via via più massiccia, dei piani e programmi di sviluppo le cui predeterminazioni finanziarie sul piano temporale non sempre riescono completamente ad adeguarsi ai tempi di realizzazione degli interventi pubblici.

Ci si deve domandare quali sono le cause della loro formazione, della loro permanenza in bilancio (in taluni, sia pur modesti casi anche per 10 anni) e soprattutto il loro peso effettivo.

Rinviando al Libro Bianco sui residui che il Gruppo di studio del professor Ferdinan-

do Di Fenizio ha magistralmente approntato precisandone la portata e la varietà, mi permetto in sintesi riassumere:

I. - *Le cause di formazione dei residui passivi che possono in genere ricondursi:*

1) alla relativa lentezza dei centri di spesa dell'Amministrazione centrale, come si deduce dalla notevole quota di residui per pagamenti allo stesso personale e per pagamenti ad enti locali ed amministrazioni periferiche (residui connessi ai « trasferimenti »);

2) l'aumento dei compiti affidati all'amministrazione centrale dello Stato;

3) la dissociazione frequente tra decisioni legislative in materia di spese e possibilità obiettive dell'amministrazione;

4) ritardi nell'approvazione sia del bilancio di previsione sia delle note di variazione relative;

5) la complessità procedurale di talune leggi che operano soprattutto nel campo delle spese in conto capitale;

6) anche la rigida applicazione dell'articolo 81 della Costituzione nel caso di spese pluriennali è causa di notevoli formazioni di residui di stanziamento.

II. - *Cause di permanenza dei residui passivi in bilancio:*

1) si nota anzitutto una velocità di smaltimento dei residui abbastanza rapida nei primi due anni, in cui si eliminano circa il 90-95 per cento dei residui di parte corrente;

2) la soppressione nella legge 1 marzo 1964, n. 62 della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e le molte deroghe connesse per il mantenimento di stanziamenti di bilancio, quando si tratta di spese, ad

esempio, in materia di potenziamento e sviluppo della scuola;

3) il fatto che la legge n. 62 del 1964 ha portato da 3 a 5 anni il periodo di tempo per il quale le dotazioni del conto capitale possono essere conservate nel conto dei residui;

4) le annualità rimaste da pagare per spese a pagamento differito in relazione alla dissociazione temporale tra decorrenza degli stanziamenti di bilancio ed effettiva scadenza e quindi pagamento delle rate.

III. - In relazione al peso effettivo dei residui è necessario distinguere:

a) l'incidenza finanziaria dei residui sulla Tesoreria;

b) le possibilità operative che possono derivare all'amministrazione (Tesoro) dall'esistenza di una notevole massa di disponibilità. Molti giustamente chiedono cosa succederebbe al Tesoro, alla stessa stabilità monetaria, se lo Stato si trovasse a dover pagare immediatamente tutti i residui passivi. Ora la domanda è certamente lecita ma dimostra giustamente lo studio ricordato del « Gruppo Residui » che si tratta di una domanda teorica presentandosi la realtà profondamente diversa.

Ci sono infatti residui passivi che non hanno alcun peso per la cassa come ad esempio:

a) i residui dovuti a semplici regolazione contabili perfezionate ad esercizio chiuso (si citano le regolazioni delle quote di entrate tributarie acquisite direttamente dalle regioni a statuto speciale; le regolazioni per ritenute erariali operate sulle competenze dei dipendenti statali, eccetera);

b) residui dovuti a partite già definite in termini di cassa e portate a discarico del bilancio solo ad esercizio chiuso (esempio: titoli pagati fuori dei capoluoghi di provincia dagli Uffici postali con fondi anticipati dal Tesoro, ma non ancora prodotti alla Tesoreria: alla fine del 1967 erano ben 600 miliardi);

c) i residui di stanziamento in genere conservati in bilancio, ma ai quali non corri-

sponde ancora un effettivo obbligo verso terzi;

d) i così detti residui « apparenti », cioè relativi alle annualità conservate in bilancio, in funzione della dissociazione temporale sopra ricordata per le spese differite.

Come si vede i « fantasmi contabili » hanno veramente una grande mole, cosicché l'indagine condotta dal citato gruppo di studio poteva precisare che, al 31 dicembre 1967, il grado di utilizzazione dei residui era assai basso.

In relazione poi alla possibilità operativa che può derivare al Tesoro dalla massa dei residui credo opportuno riportare le seguenti considerazioni del professor Di Fe-nizio: « è forse possibile servirsi, da parte del Tesoro, dei residui passivi per una politica di spesa di stampo keynesiano? In ciò il Tesoro raggiungerebbe finalità più ambiziose di quelle di solito pretese dalla Amministrazione statale in Italia: finalità sia pure non espressamente suggerite dal Parlamento.

Ora, è senza dubbio lusinghiero per il Tesoro il vedersi attribuire questi compiti. Tuttavia l'analisi del reale non sempre giustifica questi asserti.

Innanzitutto, se si bada all'aumento dei residui, tutto quanto precede sta a dimostrare che questa dinamica ascendente non è dovuta all'azione di un solo dicastero, ma ad un complesso di cause socio-politiche finanziarie e monetarie; e nel novero di queste cause il Parlamento non è assente. Del resto basta considerare la formazione dei residui in riferimento ai piani pluriennali (vedi pagine 76 - 78).

Provocare una drastica diminuzione nei residui.

Infatti, a ciascun ramo della pubblica Amministrazione spetta l'amministrare i capitoli di spesa previsti nel rispettivo stato di previsione ed emettere, pertanto, i relativi ordini di pagamento, in base agli impegni assunti. Compete, invece, al Tesoro l'effettuare le operazioni di rimborso materiale del-

le somme; e, per esso, può anche avvalersi della Banca centrale.

Ne consegue allora: i titoli di spesa, emessi dalle singole amministrazioni, sui capitoli amministrati da ciascuna, affluiscono — beninteso non appena siano stati registrati dalla Ragioneria centrale e dalla Corte dei conti — al Tesoro, al quale spetta soltanto lo inoltrare alle varie Tesorerie per l'effettivo pagamento, naturalmente adempiute le prescritte formalità.

Si conclude allora: anche volendola, una eventuale azione ritardatrice del Tesoro, nella fase dell'invio dei titoli di spesa alle singole tesorerie, non può che svolgersi entro limiti assai ristretti. E, pertanto, non può che avere effetti marginali nel quadro della politica dei residui.

Una politica meno marginale potrebbe essere svolta, è bensì vero, dalle Ragionerie centrali, operanti presso le singole Amministrazioni. Tuttavia, in questo caso, non si avrebbe una politica "unitaria", modellata dal Tesoro; poichè le Ragionerie centrali subiscono più che promuovere, l'azione dell'amministrazione competente.

Si conclude dunque: non potendo agire, nè nel senso dell'aumento, nè nel senso della diminuzione dei residui passivi — almeno per quote rilevanti — non può temersi o pretendersi dal Tesoro una politica di spesa pubblica, in senso keynesiano, utilizzando queste somme ».

Come ovviare a tale situazione?

La legge di programmazione a più riprese affronta il problema avvertendo, ad esempio:

1) che si dovranno attuare importanti modifiche nelle procedure e nei tempi della spesa pubblica (paragrafo 33);

2) compito preciso ed urgente in questo campo è la revisione della legge di contabilità dello Stato, per rendere più flessibili e più adattabili alle esigenze della politica di piano il processo di erogazione delle spese pubbliche (paragrafo 49);

3) gli oneri residui vengono gestiti unitariamente rendendo impossibile il controllo dell'effettivo andamento dei diversi capitoli della spesa pubblica.

Uno snellimento dei metodi e della procedura di gestione, specie la creazione — ormai improcrastinabile — di agenzie (che potrebbero essere organismi a tipo pubblicistico) per la realizzazione di opere finanziate con spese in conto capitale, potrebbe ridurre lo squilibrio tra bilancio di competenza e bilancio di cassa. Purtroppo tuttora tali enunciati sono rimaste senza seguito e concretizzazione come giustamente lamenta la stessa Corte dei conti.

Nella tabella allegato A (desunta dal Libro bianco della spesa pubblica del Ministero del tesoro) sono indicati l'andamento e l'entità dei residui passivi dal 1965 al 1969.

BILANCIO DI COMPETENZA E BILANCIO DI CASSA

Abbiamo visto sopra come la situazione che deriva dall'andamento degli incassi e dei pagamenti risulti profondamente diversa da quella dei bilanci di competenza. (vedi allegato B).

Come è noto, il bilancio di competenza, detto anche bilancio giuridico, comprende le entrate che lo Stato, in seguito all'autorizzazione del potere legislativo, acquista il diritto di riscuotere, le spese che assume l'obbligo giuridico di pagare senza tener conto se, e in quale misura, il diritto è effettivamente esercitato, e le obbligazioni adempiute nel corso dell'esercizio finanziario. Quindi nel sistema di competenza l'Amministrazione può non riscuotere le entrate accertate, non pagare le spese impegnate nel corso dell'esercizio, ma il suo diritto alle une e alle altre rimane (sia pure con certe mutazioni) senza che sia necessario ripresentarne la proposta nei preventivi di altri esercizi.

Il bilancio di cassa invece comprende le entrate e le spese che, secondo le più approssimative previsioni, potranno essere effettivamente riscosse e pagate dagli organi amministrativi nel corso dell'esercizio finanziario.

Il primo quindi è un bilancio giuridico, cioè comprende autorizzazioni ad accertamenti di entrate e ad impegni di spese; il

secondo è un bilancio di fatto, comprende le operazioni effettive di riscossione e di pagamento che potranno essere eseguite dal potere esecutivo.

La differenza fondamentale tra i due sistemi consiste nell'istituto dei residui che mancano, nè avrebbero ragione di essere nel bilancio di cassa mentre costituiscono una caratteristica del sistema della competenza.

Per i residui attivi e passivi l'amministrazione conserva rispettivamente il diritto alla riscossione o al pagamento, senza doverne ripresentare la domanda nei preventivi di altri esercizi.

In un sistema di bilancio di cassa invece, quando l'Amministrazione non riscuote le entrate e non paga le spese che erano state autorizzate dal bilancio preventivo perde il diritto alle medesime. Se vuole autorizzarle è costretta a ripresentare la proposta in nuovi preventivi come se si trattasse di nuove entrate o di nuove spese sulle quali non si è mai pronunciato il giudizio, non è mai stata data l'autorizzazione delle rappresentanze parlamentari.

In Italia, dopo avere sperimentato, soprattutto per l'influenza di Quintino Sella e della storica destra, un sistema di bilancio ordinato in gran parte secondo i principi del sistema inglese della cassa (sistema che in Italia ha dato cattivi risultati), si è adottato il sistema del bilancio di competenza, integrandolo, in certo modo temperandolo, con due istituti i quali, pur non avendo carattere costituzionale, perchè non formano oggetto di voto da parte del Parlamento, presentano sotto l'aspetto informativo e documentativo i vantaggi del bilancio di cassa. Questi due istituti sono il conto mensile del tesoro e il bilancio preventivo di cassa che il Direttore generale del Tesoro è tenuto a formare entro il mese di Giugno, prospettando il movimento degli incassi e dei pagamenti del Tesoro per tutto l'esercizio finanziario, modificandolo e aggiornandolo di trimestre in trimestre.

A suo tempo il sistema della competenza, ha rappresentato, si può dire, un progresso da lungo tempo invocato dalle Commissioni parlamentari di finanza, dalla Giunta gene-

rale del bilancio (nella Camera), dalla Commissione di finanza (nel Senato), le quali avevano potuto, al lume di una lunga esperienza, rilevare gli inconvenienti e le deficienze di un sistema che tenga conto del solo movimento concreto di denaro, ossia dei soli incassi e pagamenti effettivi, poichè la registrazione di una somma in bilancio non può razionalmente farsi dipendere da circostanze puramente accidentali e aleatorie quali quella del creditore che si reca o meno presso la cassa del tesoro a riscuotere il proprio credito prima della chiusura dell'esercizio. In questa ipotesi, cioè limitandoci al puro movimento di denari, risulterebbe agevole al potere amministrativo prospettare come favorevoli i risultati di una gestione sostanzialmente gravata da spese insolute e quindi un disavanzo economico, poichè anche al termine di un esercizio, in cui il complesso delle entrate accertate è rimasto al disotto della somma delle spese impegnate durante l'esercizio, il Governo potrebbe far apparire in pareggio o in avanzo l'esercizio medesimo semplicemente col mandare, procrastinare una congrua parte dei pagamenti a esercizi successivi. In questa ipotesi formalmente il bilancio di cassa è in pareggio o in avanzo perchè il complesso degli introiti uguaglia o supera il complesso dei pagamenti, ma dal punto di vista economico, sostanziale, la gestione risulta passiva perchè la somma dei nuovi debiti che lo Stato ha assunto a suo carico nel corso dell'esercizio supera il complesso dei nuovi crediti per entrate di cui lo Stato ha acquistato il diritto.

Inoltre adottando questo sistema può facilmente avvenire che appaiano sfavorevoli i risultati di una gestione finanziaria in cui il complesso degli accertamenti di entrate ha superato la somma dei nuovi impegni di spesa semplicemente per il fatto che oltre ai pagamenti assunti nel corso dell'esercizio il bilancio è stato oberato di una serie di pagamenti relativi a una gestione residuata da anni precedenti.

In questa ipotesi il bilancio di cassa risulta passivo perchè il complesso dei pagamenti supera il complesso degli incassi, ma sostanzialmente il patrimonio dello Stato risulta migliorato dalla gestione medesima

perchè la somma dei crediti eccede la somma dei debiti che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare.

Perciò dal punto di vista teorico il sistema della competenza è preferibile e presenta i seguenti vantaggi generali.

In primo luogo il sistema della competenza consente al Parlamento e alla pubblica opinione di conoscere in modo più immediato e completo il costo integrale dei singoli servizi o opere pubbliche perchè in questo sistema si iscrive nel preventivo dell'esercizio iniziale (salvo i casi in cui lo Stato adotta il sistema di provvedere a una data spesa col pagamento di una serie di annualità costanti) l'intera somma prevista per un determinato servizio o opera pubblica anche se di fatto questa somma viene soltanto in parte pagata nel corso dell'esercizio e in parte rimandata a esercizi successivi.

Anche nel caso che il Parlamento debba approvare ad esempio la costruzione di una nuova rete stradale, il Parlamento stesso è posto di fronte all'intero onere che la nuova opera richiede, e può giudicare con piena conoscenza di causa sulla convenienza o meno di approvare la nuova spesa tenendo presente da una parte l'utilità dell'opera medesima e dall'altra il maggior onere cui complessivamente dovranno assoggettarsi i contribuenti.

Invece in un sistema a bilancio di cassa, poichè l'approvazione del bilancio limita il diritto alle spese per ogni anno da parte dell'Amministrazione, in un caso di questo genere si distribuirebbe la spesa in più esercizi e il Parlamento non sarebbe posto in grado di conoscere ed approvare se non in modo frammentario, discontinuo e parziale.

In secondo luogo il sistema della competenza presenta il vantaggio di permettere un più rigoroso ed efficace controllo allo scopo di evitare che lo Stato venga impegnato per somme superiori a quelle consentite dal bilancio preventivo. Vantaggio questo che esiste nel sistema della competenza, dove il bilancio preventivo rappresenta un limite all'impegno di spesa da parte degli organi amministrativi che non esiste invece nel sistema della cassa dove il bilancio preventivo costituisce soltanto un limite alle opera-

zioni effettive di spesa, di pagamento, dove quindi il potere esecutivo è libero di impegnare lo Stato per somme superiori a quelle stanziare nel bilancio purchè limiti i relativi pagamenti alle somme autorizzate col preventivo medesimo.

Certo non si può affermare che in un sistema di bilancio di cassa il potere esecutivo è arbitro, libero di impegnare lo Stato per qualsiasi somma poichè anche in questo sistema per tradursi in pagamenti effettivi i maggiori impegni debbono sottoporsi al giudizio del Parlamento e dal medesimo approvarsi. Ma mentre in un sistema di competenza esiste un controllo preventivo sugli atti di impegno il quale arresterebbe il perfezionarsi giuridico di impegni assunti oltre somme consentite dal bilancio preventivo, e risulterebbero d'altra parte nulli, in un sistema di bilancio di cassa, quando si verificano fatti di questo genere il Parlamento può esprimere la sua sfiducia, può dare voto contrario all'intero Gabinetto, può mettere (se ne esistono gli estremi) sotto stato di accusa il Ministro, ma risultano giuridicamente valide le obbligazioni che lo Stato ha assunto di fronte ai terzi e ai relativi pagamenti lo Stato deve provvedere in ogni caso.

In terzo luogo il sistema di competenza ha il vantaggio di mantenere il pareggio formale o di cassa anche in una gestione che col sistema del bilancio di cassa dovrebbe essere necessario chiudere in una situazione di squilibrio, cioè con un disavanzo più o meno grave e ciò appunto in grazia della manovra dei residui che è possibile soltanto nel sistema della competenza. In un sistema di bilancio di cassa, necessariamente la gestione dovrebbe chiudersi con disavanzo perchè in questo sistema se l'Amministrazione non effettua il pagamento di tutte le spese, perde il diritto alle medesime.

In un sistema di bilancio di competenza invece il potere esecutivo può malgrado queste condizioni conservare il pareggio formale della cassa utilizzando l'istituto dei residui, cioè, in questa ipotesi, accerta e riscuote le entrate nella misura consentita dalle condizioni generali (19 miliardi), impegna le spese per l'intero ammontare (20 miliardi) ma limita i pagamenti relativi ai 19

miliardi, in modo che la gestione malgrado il disavanzo sostanziale si chiuda colla uguaglianza fra incassi e pagamenti.

Il vantaggio più importante, invece, che presenta il sistema del bilancio di Cassa, consiste nel fornire un indice più significativo e preciso della effettiva situazione del Tesoro, indicare quali somme saranno effettivamente dallo Stato rimosse e pagate nel corso dell'esercizio, fornire quindi una idea più immediata della realtà finanziaria.

In periodi in cui le previsioni del bilancio discordano più o meno profondamente con i dati della effettiva gestione finanziaria, il sistema della competenza è fonte di inconvenienti che nella finanza italiana sono particolarmente ricordati nel periodo dal 1914 al 1921. In questi periodi le cifre dei bilanci possono perdere il contatto con la realtà finanziaria poichè in ognuno di questi esercizi si comprendono fra le spese somme anche enormi, che non sono però effettivamente pagate nel corso dell'esercizio in cui si registrano, ma rimandate in esercizi successivi e in ognuno di questi esercizi, specialmente nelle ultime fasi, si effettuano pagamenti di somme rilevanti che non trovano nessuna indicazione nel bilancio riferendosi ad operazioni già perfezionate in esercizi precedenti.

Se si aggiunge che con la programmazione nazionale le spese pluriennali sono alla

base di uno sviluppo armonico dei principali problemi della società italiana in campo economico e sociale, si deve credere che l'attuale struttura del bilancio statale non risponde più — da sola — alle nuove esigenze.

Si rende necessaria quindi, direi urgente, una modifica sostanziale della legge di contabilità e l'adozione in Italia del bilancio di cassa. Non sono però dell'avviso che esso debba sostituire il bilancio di competenza che sarebbe grave errore sopprimere: il bilancio di competenza meglio si adegua alle indicazioni pluriennali programmatiche che, per non restare « un messaggio chiuso », come si è detto, debbono tradursi in stralci annuali da recepire nel bilancio di cassa.

GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO

Come è noto, la Corte dei conti esercita sul conto del patrimonio soltanto un controllo per gli aspetti finanziari. Il conto del patrimonio registra, da un lato, la consistenza iniziale del patrimonio e, dall'altro, le variazioni subite dal patrimonio stesso in dipendenza della gestione del bilancio. Ora la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 1969 si riassume come segue:

Attività	L. 13.303.143.946.985
Passività	» 21.825.263.283.104
con una eccedenza passiva di	L. 8.522.119.336.119
che, di fronte a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1968 in	» 6.467.113.455.409
dimostra un peggioramento nella situazione patrimoniale di	L. <u>2.055.005.880.710</u>

L'indicato peggioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1969:

Attività:

Aumenti	L. 178.134.032.946.010
Diminuzioni	» 177.247.371.751.755
In complesso maggiori attività per	L. <u>886.661.194.255</u>

Passività:

Aumenti	L. 58.856.803.505.582
Diminuzioni	» 55.915.136.430.617
In complesso maggiori passività per	L. <u>2.941.667.074.965</u>
Peggioramento come sopra	L. <u>2.055.005.880.710</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il peggioramento stesso corrisponde alla somma fra il peggioramento verificatosi nel settore finanziario del patrimonio in lire 1.244.477.962.199 ed il peggioramento verificatosi in quello non finanziario per lire 810.527.918.511.

I singoli elementi positivi e negativi che hanno concorso a determinare il detto peggioramento, quali si desumono dalla Sezione III del conto del patrimonio, concernente il conto generale riassuntivo delle rendite e delle pesi e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali, possono essere riassunti come segue:

PARTE ATTIVA.

Gestione del bilancio di competenza (entrate di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali)	L.	9.981.915.364.555
Gestione dei residui di bilancio (variazioni positive per rettificazioni e più esatti accertamenti e spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività)	»	222.271.060.315
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Aumenti nei beni immobili, mobili, ecc.	»	25.308.104.261
Aumenti nei beni di natura industriale	»	1.631.537.725
Aumenti nei materiali militari di terra, di mare e di aria	»	576.350.767.272
Aumenti nei beni destinati ai servizi dello Stato	»	40.734.103.669
Aumenti nel materiale scientifico ed artistico	»	7.049.561.717
Diminuzioni nelle passività consolidate, perpetue, ecc.	»	11.048.546.827
Totale parte attiva	L.	10.866.309.046.341
Peggioramento patrimoniale	»	2.055.005.880.710
Totale a pareggio	L.	<u>12.921.314.927.051</u>

PARTE PASSIVA.

Gestione del bilancio di competenza (spese di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali)	L.	11.866.177.524.632
Gestione dei residui di bilancio (entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività)	»	2.562.530.075
Gestione della Tesoreria (diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi ai tesorerieri)	»	94.175
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Diminuzioni nei beni immobili, mobili, ecc.	»	37.260.037.312
Diminuzioni nei beni di natura industriale	»	1.429.314.791
Diminuzioni nei materiali militari di terra, di mare, di aria	»	665.649.630.271
Diminuzioni nei beni destinati ai servizi dello Stato	»	25.963.942.961
Diminuzioni nel materiale scientifico ed artistico	»	100.283.540
Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, ecc.	»	322.171.569.294
Totale parte passiva	L.	<u>12.921.314.927.051</u>

Situazione finanziaria.

Le attività e le passività finanziarie (conto generale A) presentano, alla chiusura dell'esercizio 1969, le seguenti consistenze complessive:

Attività	L.	4.085.697.929.988
Passività	»	<u>13.417.182.226.680</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un'eccedenza passiva di	L.	9.331.484.296.692
che di fronte a quella esistente al 31 dicembre 1968 in	»	8.087.006.334.493
dimostra un peggioramento nella situazione finanziaria di	L.	<u>1.244.477.962.199</u>

Tale peggioramento è determinato dalle variazioni che le attività e le passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1969 per i seguenti importi:

Attività:

Aumenti	L.	175.538.166.549.224
Diminuzioni	»	175.305.684.408.846
Aumento netto delle attività per	L.	<u>52.482.140.378</u>

Passività:

Aumenti	L.	56.280.811.753.237
Diminuzioni	»	54.983.851.650.606
Aumento netto delle passività per	L.	<u>1.296.960.102.577</u>
Peggioramento come sopra	L.	<u>1.244.477.962.199</u>

Per quanto concerne i riflessi dei risultati della gestione del bilancio sul conto del patrimonio si fa rinvio a quanto detto in precedenti relazioni. Sembra opportuno soltanto aggiungere che il peggioramento nella situazione finanziaria, nel sopraindicato importo di lire 1.244.477.962.199, trova riscontro nei risultati delle operazioni di bilancio (competenza e residui), tenuto conto dei discarichi amministrativi accordati ai tesoriери, secondo quanto è qui di seguito esposto:

Disavanzo finanziario nel conto della competenza	L.	1.369.313.825.267
Miglioramento nel conto dei residui	»	124.835.957.243
	L.	<u>1.244.477.868.024</u>
Discarichi amministrativi	»	94.175
Peggioramento nella situazione finanziaria come sopra	L.	<u>1.244.477.962.199</u>

Indubbiamente molto si potrebbe dire ancora essendo l'occasione dell'approvazione del rendiconto l'atto più importante del controllo esercitato dal Parlamento sul Governo. Purtroppo bisogna rilevare una tradizionale carenza di interessamento da parte delle Camere a questo documento a cui si possono muovere certo tanti rilievi, ma dal quale si può anche dedurre tutta una serie di iniziative che — se tempestivamente attuate nel campo dell'adeguamento degli strumenti contabili, di modifiche e riforme delle strutture burocratiche in relazione specialmente alla vasta portata della programmazione e alle esigenze del mondo economico in cui anche la burocrazia è chiamata ad intervenire in forma ed entità sempre maggiori perchè non può essere lasciata in condizioni di inferiorità rispetto all'ambiente in cui si deve agire — io credo

renderebbero chiara, concreta e tempestiva la gestione del pubblico denaro e valorizzerebbero, d'altro canto, tutto il sacrificio e tutta l'onestà che, bisogna avere il coraggio di riconoscere, dimostrano centinaia di migliaia di dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in genere nella riservatezza e nel nascondimento; ed anche il Governo, che mai ha impostato tante iniziative come in questo dopoguerra, specie in questi ultimi anni, avrebbe quel giusto riconoscimento che il lavoro e la volontà dedicati al popolo italiano, specie alle categorie più umili e bisognose, gli hanno meritato al disopra di ogni opinione di parte. Invito quindi il Senato a voler approvare il disegno di legge relativo al rendiconto 1969.

ZUGNO, relatore

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

RESIDUI PASSIVI NEL BILANCIO DELLO STATO

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
Consistenza (in miliardi di lire):					
Spese correnti:					
residui propri	1.530	1.503	1.746	2.063	2.229
residui di stanziamento	255	387	370	356	727
in totale	1.785	1.890	2.116	2.419	2.956
Spese in conto capitale:					
residui propri	1.002	1.133	1.349	1.599	2.154
residui di stanziamento	966	995	1.383	1.784	1.817
in totale	1.968	2.128	2.732	3.383	3.971
Spese finali:					
residui propri	2.532	2.636	3.095	3.662	4.383
residui di stanziamento	1.221	1.382	1.753	2.140	2.544
in totale	3.753	4.018	4.848	5.802	6.927
Variazioni sull'anno precedente (in miliardi di lire):					
Spese correnti	—	+ 105	+ 226	+ 303	+ 537
Spese in conto capitale	—	+ 160	+ 604	+ 651	+ 588
Residui propri	—	+ 104	+ 459	+ 567	+ 721
Residui di stanziamento	—	+ 161	+ 371	+ 387	+ 404
Totale residui .	—	+ 265	+ 830	+ 954	+ 1.125
Percentuale dei residui di stanziamento sui rispettivi totali:					
Spese correnti	14,29	20,47	17,49	14,72	24,59
Spese in conto capitale	49,09	46,76	50,62	52,73	45,76
Totale residui .	32,53	34,40	36,16	36,88	36,73

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

INCASSI E PAGAMENTI DELLO STATO

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
Ammontare (in miliardi di lire):					
Spese:					
Spese correnti.....	6.262	6.815	7.041	8.122	9.469
Spese in conto capitale	1.527	1.850	1.920	2.564	2.581
Totale spese finali	7.789	8.665	8.961	10.686	12.050
Mezzi di copertura:					
Entrate finali.....	6.670	7.944	8.477	9.489	10.529
Saldo netto da finanziare.....	1.119	721	484	1.197	1.521
Totale mezzi di copertura .	7.789	8.665	8.961	10.686	12.050
Differenze rispetto alla competenza (in miliardi di lire):					
1) Spese:					
Spese correnti.....	— 92	— 217	— 336	— 366	— 619
Spese in conto capitale	— 336	— 171	— 617	— 664	— 598
Totale spese finali	— 428	— 388	— 953	— 1.030	— 1.217
2) Mezzi di copertura:					
Entrate finali.....	— 335	+ 44	— 85	— 155	+ 152
Saldo netto da finanziare.....	— 93	— 432	— 868	— 875	— 1.369
Totale mezzi di copertura .	— 428	— 388	— 953	— 1.030	— 1.217
Percentuale degli incassi e pagamenti sugli accertamenti ed impegni:					
1) Spese:					
Spese correnti.....	98,55	96,92	95,45	95,69	93,86
Spese in conto capitale	81,96	91,51	75,70	79,42	81,19
Totale spese finali	94,79	95,71	90,39	91,21	90,83
2) Mezzi di copertura:					
Entrate finali.....	95,21	100,56	99,02	98,39	101,47
Saldo netto da finanziare.....	92,37	62,49	35,78	57,77	52,62
Totale mezzi di copertura .	94,79	95,71	90,39	91,21	90,83
Rapporto fra saldo netto e spese o mezzi di copertura	14,37	8,32	5,40	11,20	12,62

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

CONSUNTIVI DI COMPETENZA
(accertamenti ed impegni)

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
Ammontare (in miliardi di lire correnti):					
Spese finali:					
a) correnti	6.354	7.032	7.377	8.488	10.088
b) in conto capitale	1.863	2.021	2.537	3.228	3.179
c) in totale	<u>8.217</u>	<u>9.053</u>	<u>9.914</u>	<u>11.716</u>	<u>13.267</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	7.005	7.900	8.562	9.644	10.377
b) saldo netto da finanziare	1.212	1.153	1.352	2.072	2.890
Variazioni (in miliardi di lire correnti) sullo anno precedente:					
Spese finali:					
a) correnti	—	+ 678	+ 345	+ 1.111	+ 1.600
b) in conto capitale	—	+ 158	+ 516	+ 691	— 49
c) in totale	<u>—</u>	<u>+ 836</u>	<u>+ 861</u>	<u>+ 1.802</u>	<u>+ 1.551</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	—	+ 895	+ 662	+ 1.082	+ 733
b) saldo netto da finanziare	—	— 59	+ 199	+ 720	+ 818
Variazioni percentuali sull'anno precedente:					
Spese finali:					
a) correnti	—	+ 10,7	+ 4,9	+ 15,1	+ 18,9
b) in conto capitale	—	+ 8,5	+ 25,5	+ 27,2	— 1,5
c) in totale	<u>—</u>	<u>+ 10,2</u>	<u>+ 9,5</u>	<u>+ 18,2</u>	<u>+ 13,2</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	—	+ 12,8	+ 8,4	+ 12,6	+ 7,6
b) saldo netto da finanziare	—	— 4,9	+ 17,3	+ 53,3	+ 39,5

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

BILANCI DI PREVISIONE INTEGRATI

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
Ammontare (in miliardi di lire correnti):					
Spese finali:					
a) correnti	5.831	6.793	7.282	7.980	9.215
b) in conto capitale	1.350	1.845	1.932	2.411	2.586
c) in totale	<u>7.181</u>	<u>8.638</u>	<u>9.214</u>	<u>10.391</u>	<u>11.801</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	6.606	7.115	7.784	8.805	9.711
b) saldo netto da finanziare	575	1.523	1.430	1.586	2.090
Variazioni sull'anno precedente (in miliardi di lire correnti):					
Spese finali:					
a) correnti	—	+ 962	+ 489	+ 698	+ 1.235
b) in conto capitale	—	+ 495	+ 87	+ 479	+ 175
c) in totale	—	<u>+ 1.457</u>	<u>+ 576</u>	<u>+ 1.177</u>	<u>+ 1.410</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	—	+ 509	+ 669	+ 1.021	+ 906
b) saldo netto da finanziare	—	+ 948	— 93	+ 156	+ 504
Variazioni percentuali sull'anno precedente:					
Spese finali:					
a) correnti	—	+ 16,5	+ 7,2	+ 9,6	+ 15,5
b) in conto capitale	—	+ 36,7	+ 4,7	+ 24,8	+ 7,3
c) in totale	—	<u>+ 20,3</u>	<u>+ 6,7</u>	<u>+ 12,8</u>	<u>+ 13,6</u>
Mezzi di copertura:					
a) entrate finali	—	+ 7,7	+ 9,4	+ 13,1	+ 10,3
b) saldo netto da finanziare	—	+ 164,9	— 6,1	+ 10,9	+ 31,8
Risparmio dello Stato (miliardi di lire correnti)	719	231	435	678	427

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

VARIAZIONI APPORTATE AI BILANCI DI PREVISIONE IN CORSO D'ANNO

(miliardi di lire)

ANNI	Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese finali	Mezzi di copert.		Ripartizione percentuale		
				Entrate finali	Saldo netto da finanziarie	Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese finali
1965	+ 523	+ 513	+ 1.036	+ 399	+ 637	50,5	49,5	100,0
1966	+ 239	+ 176	+ 415	+ 785	— 370	57,6	42,4	100,0
1967	+ 95	+ 605	+ 700	+ 778	— 78	13,6	86,4	100,0
1968	+ 508	+ 817	+ 1.325	+ 839	+ 486	38,3	61,7	100,0
1969	+ 873	+ 593	+ 1.466	+ 666	+ 800	59,5	40,5	100,0

ALLEGATO F

VARIAZIONI INTERVENUTE NEI SALDI NETTI DA FINANZIARE E LORO CAUSE

(in miliardi di lire correnti)

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
1) Slittamento netto a termine della legge n. 64 del 1955	+ 102	— 74	— 280	+ 135	+ 156
2) Assegnazioni ai termini dell'art. 41, 1° comma della legge di contabilità dello Stato	+ 63	+ 35	+ 90	+ 80	+ 92
3) Incidenza netta per spese nuove o rinvii di spese finanziate con mutui	+ 396	— 194	+ 203	+ 559	+ 810
4) Differenze accertate in sede consuntiva ed altre cause diverse	+ 76	— 137	— 91	— 288	— 258
In totale	+ 637	— 370	— 78	+ 486	+ 800

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO G

SALDO NETTO DA FINANZIARE NEI CONSUNTIVI DI COMPETENZA (a)

(in miliardi di lire)

ANNI	Stato	Aziende auto- nome	Totale	Variazioni rispetto allo anno precedente
1965	1.212	448	1.660	—
1966	1.153	487	1.640	— 20
1967	1.352	407	1.759	+ 119
1968	2.072	361	2.433	+ 674
1969	2.890	449	3.339	+ 906

(a) Al lordo delle interferenze fra bilancio dello Stato e bilanci delle Aziende autonome.

ALLEGATO H

RISPARMIO DELLO STATO — BILANCI DI COMPETENZA E BILANCI DI CASSA

(in miliardi di lire correnti)

VOCI	1965	1966	1967	1968	1969
1) Risparmio dello Stato nei bilanci di competenza	+ 508	+ 422	+ 1.032	+ 822	— 75
Variazioni rispetto all'anno precedente	—	— 86	+ 610	— 210	— 897
2) Risparmio dello Stato nei bilanci di cassa .	+ 278	+ 670	+ 1.293	+ 1.026	+ 699
Variazioni rispetto all'anno precedente	—	+ 392	+ 623	— 267	— 327
3) Differenza fra cassa e competenza	— 230	+ 248	+ 261	+ 204	+ 774

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1969 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1969**

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in

L. 12.563.386.168.695

delle quali:

furono versate L. 11.676.054.597.786

rimasero da versare » 332.040.834.152

» 12.008.095.431.938

e rimasero da riscuotere

L. 555.290.736.757

ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 13.932.699.993.962

delle quali furono pagate

» 10.717.272.242.307

e rimasero da pagare

L. 3.215.427.751.655

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1969 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	10.012.785.180.878
Spese correnti	»	10.088.129.385.818
Differenza	— L.	<u>75.344.204.940</u>
Entrate complessive	L.	12.563.386.168.695
Spese complessive	»	13.932.699.993.962
Differenza	— L.	<u>1.369.313.825.267</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.962.510.408.774

dei quali nell'esercizio 1969:

furono versati	L.	1.064.435.410.745
rimasero da versare	»	425.402.327.070
		<u>1.489.837.737.815</u>

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. 472.672.670.956

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in L. 5.729.010.113.181

dei quali furono pagati nel 1969 » 1.974.332.825.367

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 L. 3.754.677.287.814

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1969

ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 2)	L.	555.290.736.757
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	472.672.670.956
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del riassunto generale)	»	757.443.161.222

Residui attivi al 31 dicembre 1969 L. 1.785.406.568.935

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 3)	L.	3.215.427.751.655
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	3.754.677.287.814
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>6.970.105.039.469</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1969 è accertato nella somma di lire 9.331.484.296.692, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1969	L.	12.563.386.168.695
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	1.930.046.912.897
al 31 dicembre 1969	»	1.962.510.408.771
		<u>32.463.495.874</u>
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	5.821.382.574.550
al 31 dicembre 1969	»	5.729.010.113.181
		<u>92.372.461.369</u>
Totale dell'attivo	L.	12.688.222.125.938
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1969	»	9.331.484.296.692
Totale a pareggio del passivo	L.	<u>22.019.706.422.630</u>

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1969	L.	8.087.006.334.493
Spese dell'esercizio finanziario 1969	»	13.932.699.993.962
Discarichi amministrativi a favore dei tesoriери per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	»	94.175
Totale del passivo	L.	<u>22.019.706.422.630</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire 94.175 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1969, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 11.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1969, come risulta dal dettaglio che segue:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 3241 - Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074	L.	3.366.353.502
Cap. n. 3242 - Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	L.	680.725.420

Ministero delle finanze.

Cap. n. 1831 - Vincite al lotto	»	16.137.665.000
---	---	----------------

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME**AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI**

ART. 12.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in

	L.	11.451.089.062
delle quali:		
furono versate	L.	10.321.354.460
rimasero da versare	»	463.477.219
	»	<u>10.784.831.679</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>666.257.383</u>

ART. 13.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

delle quali furono pagate	»	2.442.535.216
e rimasero da pagare	L.	<u>9.008.553.846</u>

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in

	L.	1.674.356.854
dei quali nell'esercizio 1969:		
furono versati	L.	703.876.138
rimasero da versare	»	33.331.370
	»	<u>737.207.508</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969	L.	<u>937.149.346</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	29.815.490.434
dei quali furono pagati nel 1969	»	6.862.296.717
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	<u>22.953.193.717</u>

ART. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 12)	L.	666.257.383
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	937.149.346
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) »	»	496.808.589
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>2.100.215.318</u>

ART. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 13)	L.	9.008.553.846
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	22.953.193.717
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>31.961.747.563</u>

ART. 18.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1969, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1969	L.	11.451.089.062
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	29.825.355.144
al 31 dicembre 1969	»	29.815.490.434
		<u>9.864.710</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>11.460.953.772</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1969	L.	11.451.089.062
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	1.684.221.564
al 31 dicembre 1969	»	1.674.356.854
		9.864.710
Totale del passivo	L.	11.460.953.772

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 19.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in L. 142.677.215

delle quali furono riscosse e versate » 138.004.215

e rimasero da riscuotere L. 4.673.000

ART. 20.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 142.677.215

delle quali furono pagate » 123.925.000

e rimasero da pagare L. 18.752.215

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 1.935.000

dei quali nell'esercizio 1969 furono riscossi e versati » 1.935.006

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. —

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 28.840.301

dei quali furono pagati nel 1969 » 14.557.200

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 L. 14.283.101

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 19)	L.	4.673.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)		—
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	4.673.000

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 20)	L.	18.752.215
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	14.283.101
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	33.035.316

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 25.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 198.203.561.218

delle quali:

furono versate	L.	196.546.886.114
rimasero da versare	»	422.477.955
		<u>196.969.364.069</u>
e rimasero da riscuotere	L.	1.234.197.149

ART. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 198.203.561.218

delle quali furono pagate » 177.819.364.380

e rimasero da pagare L. 20.384.196.838

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	36.452.577.922
dei quali nell'esercizio 1969 furono riscossi e versati	»	14.056.369.427
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969	L.	22.396.208.495

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	33.286.297.429
dei quali furono pagati nel 1969	»	26.557.909.708
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	6.728.387.721

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 25)	L.	1.234.197.149
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	22.396.208.495
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	422.477.955
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	24.052.883.599

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 26)	L.	20.384.196.838
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	6.728.387.721
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	27.112.584.559

ART. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1969, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1969	L.	198.203.561.218
---------------------------------------	----	-----------------

Passivo:

Spese dell'esercizio 1969	L.	198.203.561.218
-------------------------------------	----	-----------------

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARCHIVI NOTARILI

ART. 32.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 1969, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	11.087.788.658
Spese	»	9.610.275.603
		<hr/>
Avanzo	L.	1.477.513.055
		<hr/> <hr/>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 23.629.535.722

delle quali:

furono versate	L.	21.367.780.895
rimasero da versare	»	471.894
		<hr/>
	»	21.368.252.789
		<hr/>

e rimasero da riscuotere L. 2.261.282.933

ART. 34.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 23.629.535.722

delle quali furono pagate » 21.645.016.600

e rimasero da pagare L. 1.984.519.122

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 6.852.957.251

dei quali nell'esercizio 1969:

furono versati	L.	6.814.787.196
rimasero da versare	»	378.784
		<hr/>
	»	6.815.165.980
		<hr/>

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. 37.791.271

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	1.794.385.062
dei quali furono pagati nel 1969	»	1.588.584.716
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	<u>205.800.346</u>

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 33)	L.	2.261.282.933
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	37.791.271
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	»	850.678
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>2.299.924.882</u>

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 34)	L.	1.984.519.122
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	205.800.346
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>2.190.319.468</u>

ART. 39.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1969, è accertato nella somma di lire 1.677.329.252,30, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1969	L.	1.604.249.641,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1969	»	23.629.535.722 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1968:

Accertati:

al 1° gennaio 1969	L.	6.852.880.666
al 31 dicembre 1969	»	6.852.957.251
	»	<u>76.585 —</u>

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1968:

Accertati:

al 1° gennaio 1969	L.	1.867.388.088
al 31 dicembre 1969	»	1.794.385.062
	»	<u>73.003.026 —</u>
	L.	<u>25.306.864.974,30</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1969	L.	23.629.535.722 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1969	»	1.677.329.252,30
Totale a pareggio dell'attivo	L.	<u>25.306.864.974,30</u>

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA DI ROMA

ART. 40.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 749.872.095

delle quali:

furono versate	L.	571.408.157
rimasero da versare	»	272
		<u>571.408.429</u>

e rimasero da riscuotere L. 178.463.666

ART. 41.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . L. 749.872.095

delle quali furono pagate » 322.213.989

e rimasero da pagare L. 427.658.106

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 136.941.434

dei quali nell'esercizio 1969:

furono versati	L.	136.585.782
rimasero da versare	»	272
		<u>136.586.054</u>

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. 355.380

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 246.591.542

dei quali furono pagati nel 1969 » 202.321.861

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 L. 44.269.681

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 40)	L.	178.463.666
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	355.380
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	544
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>178.819.590</u>

ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 41)	L.	427.658.106
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	44.269.681
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>471.927.787</u>

ART. 46.

Il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1969, è accertato nella somma di lire 19.810.962,58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1969	L.	12.647.333,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1969	»	749.872.095 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1968:

Accertati:

al 1° gennaio 1969	L.	254.174.770
al 31 dicembre 1969	»	246.591.542
		<hr/>
	»	7.583.228 —

Totale dell'attivo	L.	<u>770.102.656,58</u>
------------------------------	----	-----------------------

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1969	L.	749.872.095 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	137.361.033
al 31 dicembre 1969	»	136.941.434
		419.599 —
	L.	750.291.694 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1969	»	19.810.962,58
		770.102.656,58
Totale a pareggio dell'attivo	L.	770.102.656,58

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 515.645.425

delle quali:

furono versate	L.	441.927.143
rimasero da versare	»	21.356
		441.948.499

e rimasero da riscuotere L. 73.696.926

ART. 48.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in . . . L. 516.166.158

delle quali furono pagate » 361.968.824

e rimasero da pagare L. 154.197.334

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 38.125.688

dei quali nell'esercizio 1969:

furono versati	L.	17.938.138
rimasero da versare	»	20.723
		17.958.861

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. 20.166.827

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 140.248.937
 dei quali furono pagati nel 1969 » 101.718.291

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 L. 38.530.646

ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 47) L. 73.696.926
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) » 20.166.827
 Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 42.079

Residui attivi al 31 dicembre 1969 L. 93.905.832

ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 48) L. 154.197.334
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) » 38.530.646

Residui passivi al 31 dicembre 1969 L. 192.727.980

ART. 53.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1969, è accertato nella somma di lire 37.038.109,88, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1969 L. 37.591.202,88
 Entrate dell'esercizio finanziario 1969 » 515.645.425 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1968:

Accertati:

al 1° gennaio 1969 L. 37.558.343
 al 31 dicembre 1969 » 38.125.688

» 567.345 —

Totale dell'attivo L. 553.803.972,88

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1969	L.	516.166.158 —
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1968:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1969	L.	139.649.232
al 31 dicembre 1969	»	140.248.937
		599.705 —
	L.	516.765.863 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1969	»	37.038.109,88
		553.803.972,88
Totale a pareggio dell'attivo	L.	553.803.972,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 54.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in L. 288.688.002.668

delle quali furono riscosse e versate » 249.551.565.645

e rimasero da riscuotere L. 39.136.437.023

ART. 55.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 288.688.002.668

delle quali furono pagate » 117.360.650.084

e rimasero da pagare L. 171.327.352.584

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in L. 366.557.812.524

dei quali nell'esercizio 1969 furono riscossi e versati » 15.335.726.586

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L. 351.222.085.938

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	510.410.640.649
dei quali furono pagati nel 1969	»	198.375.963.236
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	<u>312.034.677.413</u>

ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 54)	L.	39.136.437.023
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	351.222.085.938
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>390.358.522.961</u>

ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 55)	L.	171.327.352.584
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	312.034.677.413
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>483.362.029.997</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**ART. 60.**

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	539.707.548.672
delle quali furono riscosse e versate	»	403.165.601.019
e rimasero da riscuotere	L.	<u>136.541.947.653</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 61.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

L.	539.707.548.672
delle quali furono pagate »	386.100.138.677
e rimasero da pagare L.	153.607.409.995

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in

L.	345.868.834.419
dei quali nell'esercizio 1969 furono riscossi e versati »	129.824.844.325
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 L.	216.043.990.094

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in

L.	221.595.046.422
dei quali nell'esercizio 1969 furono pagati »	144.452.191.704
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 L.	77.142.854.718

ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 60) L.	136.541.947.653
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62) »	216.043.990.094
Residui attivi al 31 dicembre 1969 L.	352.585.937.747

ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 61) L.	153.607.409.995
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63) »	77.142.854.718
Residui passivi al 31 dicembre 1969 L.	230.750.264.713

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 66.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio predetto in

.	L.	209.684.089.892
delle quali furono riscosse e versate	»	192.336.098.262
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	17.347.991.630
<hr/> <hr/>		

ART. 67.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1969 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

.	L.	209.684.089.892
delle quali furono pagate	»	107.536.980.799
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	102.147.109.093
<hr/> <hr/>		

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in

.	L.	30.341.113.827
dei quali nell'esercizio 1969:		
furono versati	L.	16.290.579.776
rimasero da versare	»	11.000.000.000
<hr/>		
	»	27.290.579.776
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969	L.	3.050.534.051
<hr/> <hr/>		

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in

.	L.	129.766.719.153
dei quali nell'esercizio 1969 furono pagati	»	76.640.967.972
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	53.125.751.181
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1969, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 66)	L.	17.347.991.630
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	3.050.534.051
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	11.000.000.000
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	31.398.525.681
		<hr/> <hr/>

ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 67)	L.	102.147.109.093
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	53.125.751.181
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	155.272.860.274
		<hr/> <hr/>

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 72.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in	L.	2.484.045.246.337
delle quali furono riscosse e versate	»	1.875.306.501.561
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	608.738.744.776
		<hr/> <hr/>

ART. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1969, risultano stabilite in

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1969, risultano stabilite in	L.	2.484.045.246.337
delle quali furono pagate	»	1.972.045.084.962
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	512.000.161.375
		<hr/> <hr/>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1969, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.198.764.450.740
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	»	1.285.280.795.597
	L.	<u>2.484.045.246.337</u>
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.198.764.450.740
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	1.285.280.795.597
	L.	<u>2.484.045.246.337</u>

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	581.989.613.359
dei quali nell'esercizio 1969 furono riscossi e versati	»	389.780.133.738
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969	L.	<u>192.209.479.621</u>

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in	L.	675.936.197.715
dei quali nell'esercizio 1969 furono pagati	»	368.097.361.361
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969	L.	<u>307.838.836.354</u>

ART. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 72)	L.	608.738.744.776
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	192.209.479.621
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>800.948.224.397</u>

ART. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 73)	L.	512.000.161.375
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	307.838.836.354
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>819.838.997.729</u>